


Bando Misura 133 “Azioni di informazione e promozione”



Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013

Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”

REGOLAMENTO CE n.1698/05 e ss. mm. ii.

Regione Basilicata | Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
adg_psr@regione.basilicata.it – www.basilicatapsr.it

<i>Art. 1 - Premessa</i>	3
<i>Art. 2 - Riferimenti normativi</i>	3
<i>Art. 3 – Obiettivi della Misura</i>	4
<i>Art. 4 –Descrizione tecnica della Misura</i>	4
<i>Art. 5 –Beneficiari</i>	4
<i>Art. 6 - Requisiti di ammissibilità</i>	5
<i>Art. 7 – Localizzazione degli investimenti</i>	6
<i>Art. 8 – Tipologia di investimenti e spese ammissibili</i>	6
<i>Art. 9 – Spese non ammissibili</i>	8
<i>Art. 10 – Termini e condizioni per l’ammissibilità della spesa</i>	8
<i>Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell’aiuto</i>	9
<i>Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto</i>	9
<i>Art. 13 - Documentazione richiesta</i>	9
<i>Art. 14 - Criteri di selezione</i>	11
<i>Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione</i>	11
<i>Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto</i>	12
<i>Art. 17 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti</i>	12
<i>Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli</i>	12
<i>Art. 19 - Realizzazione delle attività ed erogazioni degli aiuti</i>	14
<i>Art. 20 –Controlli e Pagamenti</i>	14
<i>Art. 21 - Varianti e proroghe</i>	15
<i>Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi</i>	166
<i>Art. 23 - Recesso /Rinuncia dagli impegni</i>	16
<i>Art. 24 – Responsabile del procedimento</i>	16
<i>Art. 25 - Informazione e pubblicità</i>	16
<i>Art. 26 - Disposizioni finali</i>	17

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando è relativo alla MISURA 133 "Attività di informazione e promozione" [Titolo IV capo I, art. 20, lettera, c), punto iii) e art. 33, del Reg. (CE) del Consiglio 1698/2005 e ss.mm.ii.].

La Misura è finalizzata sostenere le azioni di promozione dei prodotti tutelati dai sistemi di qualità, elencati nella scheda della Misura 132 (ad eccezione del Marchio IGP – Pane di Matera), per sensibilizzare i consumatori e gli operatori circa le potenzialità delle produzioni di qualità, contribuendo, in tal modo, all'aumento della competitività del settore agricolo.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione di quanto segue:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii..
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione. del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.
- Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.
- Piano Strategico Nazionale e ss.mm.ii. per lo Sviluppo Rurale 2007-2013
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione n. C (2010) 1156 del 26/02/2010 a seguito delle modifiche approvate in procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 01/12/2010.
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.
- Modifiche al PSR 2007-2013 approvate dal Comitato di Sorveglianza del 01/12/2011.
- Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Pagatore.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi predisposto dal MIPAAF (disponibili sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 www.basilicatapsr.it).
- Decreti Legislativi n. 165/1999 e n. 188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in forza dei quali l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Basilicata.
- D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

- D.G.R. n. 1141 del 28/07/2011 di approvazione dei nuovi Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le Misure di Investimento e per le Misure connesse alla Superficie collegate alle nuove procedure attuative di cui alla D.G.R. n. 519/2011 in sostituzione dei Manuali di cui alla D.G.R. 225/2010.
- DGR n. 897 del 21/07/2014 – “L. R. 15 aprile 2014 n° 4 – Trasferimento del personale delle funzioni dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura – ARBEA. Istituzione Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) e nomina del responsabile”.
- DGR n. 519 del 12/04/2011 di approvazione delle nuove procedure attuative delle misure di investimento e delle misure connesse alla superficie del PSR 2007/2013;
- Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 3 – Obiettivi della Misura

Con l’attuazione della Misura 133 si vuole sostenere la promozione dei prodotti tutelati nei sistemi di qualità (elencati nella scheda della *Misura 132* - ad eccezione del Marchio IGP – Pane di Matera) contribuendo all’aumento della competitività del settore agricolo ed agro-alimentare. Assieme alla *Misura 132* partecipa al conseguimento dell’obiettivo “ *Consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola e alimentare*” attraverso azioni di informazione dei consumatori e di promozione delle produzioni di qualità.

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

- accrescere la conoscenza dei prodotti tipici agricoli e agroalimentari lucani promuovendo l’immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
- valorizzare le produzioni di qualità della Basilicata accrescendo la capacità di commercializzazione e di penetrazione nei mercati locali, nazionali ed europei;
- promuovere le conoscenze in termini di qualità, metodiche di produzione, caratteristiche nutrizionali, sicurezza alimentare, etichettatura e rintracciabilità;
- garantire al consumatore finale un’adeguata e completa informazione, promuovere l’educazione alla corretta alimentazione.

Art. 4 –Descrizione tecnica della Misura

La Misura sostiene attività di informazione circa gli aspetti qualitativi, le caratteristiche nutrizionali e le metodiche produttive dei prodotti agroalimentari caratterizzati da marchi di qualità. L’informazione deve essere indirizzata ai consumatori, ai distributori, ai rivenditori e alle istituzioni pubbliche che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di mensa.

La Misura prevede l’erogazione di un aiuto per la realizzazione di campagne di informazione e di promozione, finalizzate ad indurre i consumatori all’acquisto dei prodotti che aderiscono ai sistemi di qualità di cui alla Misura 132 “*Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare*”.

Art. 5 –Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente bando, in funzione del tipo di prodotto e del sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello comunitario o nazionale fra quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1974/2006, i seguenti soggetti a carattere associativo:

- a) Consorzi di tutela ovvero Associazioni o Consorzi di produttori che riuniscono operatori partecipanti ad uno dei sistemi di qualità alimentare elencati nella Misura 132 e per i prodotti indicati nella Misura stessa;
- b) Associazioni o Consorzi di produttori biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano costituite da almeno 30 produttori iscritti all'elenco regionale dei produttori biologici;

Gli organismi di cui alla lettera b) del precedente elenco non ancora costituiti alla data di pubblicazione del bando devono, entro il termine massimo di 45 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione con Delibera di Giunta Regionale del programma di cui all'art. 13, comma 3 punto 2, presentare l'atto costitutivo dell'aggregazione nelle forme giuridiche previste dalla vigente normativa.

Tale atto deve, in ogni caso, indicare: 1) il capofila dell'aggregazione; 2) gli impegni e gli obblighi dei soggetti aderenti all'organismo, anche in caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa e/o recesso di un soggetto; 3) la partecipazione al progetto e il riparto degli oneri da parte di ciascun soggetto.

Il sostegno non può essere concesso alle Organizzazioni professionali e/o interprofessionali.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo, di cui al presente Bando, i programmi di informazione, comunicazione e promozione, rivolti esclusivamente al mercato locale, nazionale o comunitario, che attengono, esclusivamente, ai sistemi di qualità e ai prodotti ammessi ai benefici della Misura 132.

In dettaglio:

Per il Regolamento (CE) n. **1493/99** i prodotti ammessi al sostegno sono i vini qualificati

DOC:

- Aglianico del Vulture DOC DPR 18/02/1971(G.U. 129 del 22/05/1971); (DM 02/08/2010 G.U. n° 188 del 13/08/2010)

- Terre dell'Alta Val D'Agri DOC D.M. 04/09/2003 (G.U. 214 del 15/09/2003); (D.M. 28/11/2008 G.U.R.I. n° 299 del 23/12/2008)

- Matera DOC (D.M. 06/07/2005 G.U. 163 del 15/07/2005); (D.M. 28/11/2008 - G.U.R.I. n° 299 del 23/12/2008)

- Grottino di Roccanova DOC Decreto 24/09/2009 G.U. n° 184 del 10/08/2009

- Aglianico del Vulture Superiore (DOCG) D.M. 2 Agosto 2010 G.U. n. 188 del 13/08/2010

- Fagioli bianchi di rotonda: Reg. CE n. 240/2011 dell'11/03/2011 (GUCE L. 66 del 12/03/2011).

- Olio Extravergine di Oliva "Vulture" (DOP): Reg. CE n. 21/2012 dell'11.01.2012 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (GUCE L 9/1 del 13.1.2012).

Per il Regolamento (CE) n. **510/ 2006** sono ammessi al sostegno i seguenti prodotti a **marchio DOP:**

· Caciocavallo Silano Reg. CE n° 1263 del 01/07/1996 (G.U.C.E. L.163 del 02/07/1996)

· Pecorino di Filiano Reg.. CE n° 1485 del 14/12/2007 (G.U.C.E. L.330 del 15/12/2007)

· Melanzana Rossa di Rotonda Reg. UE n° 624 del 15/07/2010 (G.U.C.E. L.182 del 16/07/2010)

Marchio IGP:

· Fagiolo di Sarconi Reg. CE n° 1263 01/07/1996 (G.U.C.E. L.163 del 02/07/1996)

· Peperone di Senise Reg. CE n° 1263 01/07/1996 (G.U.C.E. L.163 del 02/07/1996)

· Canestrato di Moliterno Reg. UE n° 441 del 21/05/2010 (G.U.C.E. L. 126 del 22/05/2010)

Produzioni Biologiche ai sensi del **Reg. (CE) 834/2007** e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti normative nazionali.

Sistemi di qualità nazionali

- Vini a marchio **IGT: Basilicata** (rosso, bianco, rosato, frizzante, novello e passito).

I programmi devono riguardare attività da realizzarsi a decorrere dalla data di presentazione della domanda e concludersi improrogabilmente entro il **30 giugno 2015**.

Il beneficiario deve risultare soggetto affidabile ai sensi dell'art. 24, p.2, lett e), del Reg. (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 e ss.mm.ii. secondo il quale i controlli amministrativi sulle domande di aiuto devono comprendere la verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000¹.

A tale scopo, è da intendersi inaffidabile, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Non è da intendere inaffidabile, invece, il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Art. 7 – Localizzazione degli investimenti

La Misura si applica sull'intero territorio regionale.

Art. 8 – Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Il sostegno è concesso su presentazione di un programma che comprenda lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

¹ La verifica dell'affidabilità del richiedente viene eseguita dal Responsabile di Misura tramite la consultazione ufficiale delle informazioni presso l'Ufficio Ragioneria Generale della Regione Basilicata e presso AGEA/ARBEA ciascuno per la rispettiva competenza in materia di pagamenti riferiti ai programmi comunitari regionali.

1. **informazione:** attiene ad iniziative volte a migliorare il collegamento tra produzione e consumo consapevole, nonché ad accrescere nel consumatore, negli operatori di settore (buyer, ristoratori, gestori di mense pubbliche e private etc.) e nei tecnici il livello di conoscenze scientifiche e tecnologiche relativamente ai processi, ai prodotti ammessi, al collegamento con il territorio, agli aspetti nutrizionali ed alla rintracciabilità, attraverso:
 - a. la realizzazione e la diffusione di materiale informativo/divulgativo a mezzo stampa, con sistemi audiovisivi, radiotelevisivi, multimediali, tramite internet etc.;
 - b. la comunicazione, l'informazione e la dimostrazione, anche, presso aziende produttrici e punti vendita;
2. **promozione:** volta a valorizzare i prodotti di qualità e "bio" per richiamare l'interesse degli operatori economici ed indurre i consumatori ad acquisti attenti e responsabili. Attiene ad iniziative di partecipazione a:
 - a. mostre/fiere/eventi/esposizioni per promuovere le produzioni;
 - b. convegnistica, incontri seminariali, divulgativi, formativi ed informativi;
 - c. open day e workshop tematici con buyer, consumatori, ristoratori, gestori di mense pubbliche e private, testate giornalistiche, radiotelevisive e redattori.

Le attività sopraelencate potranno essere tenute in ambito locale, nazionale o comunitario.

Con riferimento alle attività sopra elencate, sono ammissibili le seguenti categoria di spesa:

- spese generali e di coordinamento nella Misura max del **5%** del totale della spesa ammissibile, al netto dell'IVA, se opportunamente documentate;
- ideazione/progettazione
- realizzazione e diffusione di materiale promo-pubblicitario;
- acquisto spazi e servizi radiotelevisivi;
- acquisto spazi e servizi su carta stampata (riviste, periodici e quotidiani);
- realizzazione siti web;
- tasse/contributi di iscrizione a manifestazioni;
- allestimento stand/punto espositivo, compreso montaggio, smontaggio, trasporto e assicurazione prodotti;
- acquisto prodotto da promuovere, fornito dagli associati, per un ammontare non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili relativi all'iniziativa di promozione (mostre/fiere/eventi/esposizioni per promuovere le produzioni), al netto dell'IVA
- viaggio e alloggio (riconosciute per max 3 persone);
- servizio hostess;
- noleggio sala, cucina, strumentazione audiovisiva ed informatica, impianto luci/audio;
- compenso ai relatori;
- oggettistica e gadget esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
- realizzazione cartellonistica e posizionamento.

Le spese di viaggio relative a spostamenti con mezzo privato saranno rimborsate con una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo corrente della benzina. A tal fine deve essere prodotta apposita dichiarazione da parte del proponente la domanda di aiuto dalla quale risulti il percorso eseguito, il mezzo utilizzato, la targa del mezzo, la data e l'orario di partenza e l'arrivo, i chilometri percorsi (sarà valutato il percorso più breve) e la motivazione.

Eventuali altre categoria di spesa, presenti nel programma, dovranno essere adeguatamente motivate per la loro valutazione.

Tutte le categoria di spesa dovranno essere idoneamente giustificate.

Art. 9 – Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- attività di informazione e promozione sovvenzionate dal Reg. (CE) n. 2826/2000;
- finalizzate alla promozione di una specifica marca commerciale;
- per interessi passivi;
- attività non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato.

Non sono comunque considerate ammissibili ai fini della presente Misura:

- le spese relative al personale dipendente a tempo indeterminato dell'Associazione o del Consorzio;
- le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche,
- le spese relative all'acquisto di prodotti diversi da quelli oggetto di promozione;
- le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Non saranno altresì ammissibili spese:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- non contabilizzate, non verificabili e controllabili.

Con riguardo all'**Imposta di valore aggiunto (IVA)** si richiama la generale non ammissibilità a contributo FEASR [art. 71, punto a) del reg. (CE) 1698/2005], con l'eccezione del caso che per il beneficiario finale essa sia stata realmente sostenuta e, quindi, documentabile, e rappresenti realmente un costo, perché non rimborsabile. La richiesta del rimborso dell'IVA va fatta dal richiedente con propria dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Art. 10 – Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese:

- devono essere riferite ad attività effettuate o a servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto², ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa**, solo se effettuate **entro i 3 (tre) mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando**;
- nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, **non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante** da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

² = Intesa come presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata.

Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto

Le risorse finanziarie, di cui al presente Bando, ammontano ad **€ 1.000.000,00 (un milione di euro)**

Il sostegno della presente Misura è erogato sotto forma **di contributo in conto capitale**.

L'intensità dell'aiuto copre il 70% delle spese dichiarate ammissibili.

La spesa massima ammissibile per progetto è pari a **€ 85.000,00** (diconsi ottantacinquemila).

Ogni associazione di produttori può presentare **un solo progetto**.

Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del **fascicolo unico aziendale**, secondo la procedura al portale AGEA-SIAN (DPR 503/99 e Circolari AGEA).

La domanda di aiuto dovrà essere inserita al portale AGEA-SIAN **dopo 10 (dieci)** giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro il termine di scadenza fissato nel successivo 60° giorno consecutivo.

Dopo il caricamento al sistema SIAN la domanda dovrà essere stampata, firmata dal presentatore ed acquisita al fascicolo unico aziendale.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e la domanda di aiuto può essere predisposta avvalendosi di un:

1. **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'Organismo Pagatore AGEA, previo conferimento di specifico mandato scritto;
2. **libero professionista accreditato dalla Regione Basilicata** e previo conferimento di specifico mandato scritto. Resta a totale carico del potenziale beneficiario l'onere di accertarsi che il libero professionista prescelto sia autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi (DGR n. 1487/2009 relativa all'accreditamento dei professionisti per le domande del PSR Basilicata 2007-2013) e disponga delle credenziali di accesso al sistema SIAN.

Al fine di evitare criticità operative le procedure di accreditamento dei liberi professionisti non autorizzati saranno sospese quindici giorni prima della data di chiusura del Bando.

Si specifica che: le informazioni e/o i dati indicati in domanda di aiuto sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 e costituiscono "*dichiarazioni sostitutive di certificazioni*" ovvero "*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*". La domanda costituisce automaticamente autorizzazione alla gestione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

Art. 13 - Documentazione richiesta

La documentazione da presentare è la seguente:

1. Copia cartacea della domanda generata dal portale AGEA – SIAN, debitamente firmata.
2. Fotocopia leggibile del documento d'identità del soggetto presentatore della domanda.
3. Copia dell'atto con cui il competente organo Consortile o Associativo autorizza il legale rappresentante alla presentazione:

- della domanda di aiuto,
 - del Programma di attività e
 - dispone, a proprio carico, la necessaria quota di cofinanziamento.
4. Programma delle attività che descriva le seguenti aspetti, come da Format allegato:
- a) presentazione struttura organizzativa del soggetto proponente, comprendente l'elenco degli associati (riportante; Cognome e nome, CUAA, numero e data di iscrizione al libro soci, luogo e data di nascita, sesso, n° e data di iscrizione all'elenco regionale dei produttori biologici, macroarea del PSR, quantità e valore della produzione) e riferimento territoriale
 - b) categoria merceologica del prodotto da promuovere/incentivare/divulgare e potenzialità del relativo mercato;
 - c) obiettivi, finalità e risultati attesi dall'attuazione del programma;
 - d) target di riferimento;
 - e) mercato di riferimento;
 - f) descrizione analitica delle attività;
 - g) tempi di attuazione (cronoprogramma) delle singole attività;
 - h) modalità di gestione delle attività, supporti operativi ed organizzativi ritenuti necessari;
 - i) collaborazioni e consulenze;
 - j) piano finanziario con indicate le attività e l'ammontare delle relative spese per tipologia e per attività e riportante la relativa motivazione;
 - k) le eventuali voci di costo eccedenti la spesa finanziata e a totale carico del Beneficiario;
 - l) schema di procedimento valutativo per Misurare l'obiettivo/gli obiettivi raggiunti;
5. dichiarazione di atto notorio attestante l'affidabilità del richiedente l'aiuto;
6. se del caso, richiesta di rimborso dell'IVA e dichiarazione che l'IVA rappresenta un costo perché non rimborsabile.

La documentazione di cui in precedenza dovrà essere inviata non oltre i **10 (dieci) giorni** dalla data di scadenza del presente bando, esclusivamente in plico chiuso e mediante raccomandata AR a:

**Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Zootecnia,
zoosanità e valorizzazione delle produzioni – RdM 133
Via V. Verrastro, 10 – 85100 POTENZA**

Sulla busta dovrà essere indicata, la seguente dicitura: **“Bando Misura 133 – Attività di informazione e promozione” – P. S. R. Basilicata 2007 – 2013 - NON APRIRE**”, oltre alla indicazione del mittente. L'inosservanza delle modalità di spedizione di cui sopra determinerà la non ricevibilità delle domande.

Per la determinazione della data di spedizione farà fede la data riportata dal timbro postale.

La documentazione cartacea trasmessa alla Regione oltre il termine ultimo fissato sarà dichiarata irricevibile.

Art. 14 - Criteri di selezione

I Programmi potranno ottenere un massimo di 100 (cento) punti, assegnabili secondo il seguente schema:

Criteri di selezione	Punteggio
A) Progetto presentato da Consorzi di Tutela e Valorizzazione/OP di produttori aderenti a sistemi di qualità sostenuti dalla Misura 132	Max 30
B) Attività proposte nell'ambito di progetti integrati e/o di filiera	25
C) Azioni che prevedono l'utilizzo di tecnologie innovative (ITC)	Max 30
D) Produzioni ottenute nelle zone D1 o D2	15

Di seguito si dettagliano i criteri di selezione del punto A)

Se il soggetto proponente è costituito fino ad un massimo di 10 da produttori10 punti

Se il soggetto proponente è costituito fino ad un massimo di 50 da produttori ,....20 punti

Se il soggetto proponente è costituito da oltre 50 da produttori ,30 punti

Per quanto alla lettera B), di cui ai criteri di selezione, si specifica il punteggio pari a 25 può essere attribuito nel caso in cui il soggetto proponente abbia in corso una attività tale per cui la produzione da valorizzare rientra in una logica di progetto integrato con altre produzioni al fine di esaltarne le peculiarità.

Con riferimento alla lettera C), si precisa che con i termini "tecnologie innovative (ITC)" si comprendono le azioni che, nell'ambito del progetto di promozione e valorizzazione, ricorrono all'utilizzo delle procedure informatiche. Poiché il ricorso all'ITC può essere fatto per più azioni presenti nel progetto è possibile sommare i punti sino al massimo di 30.

Il punteggio di cui al punto D) verrà attribuito anche nel caso le produzioni degli associati provengano in maniera prevalentemente (70%) dalle zone D1 e D2.

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà assegnata alla domanda di aiuto riferita all'istanza presentata da donne e quindi all'istanza presentata dal proponente più giovane.

Alla valutazione del progetto nonché all'attribuzione dei punteggi è preposta una Commissione interna nominata dal responsabile di misura.

Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Saranno escluse le domande che non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente bando e le domande che non presentino tutta la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell' art. 13.

Inoltre, non potranno essere prese in considerazione le domande presentate da Associazioni e/o Consorzi che già partecipano a progetti integrati e di filiera e che, alla data di pubblicazione del presente bando, non abbiano portato a compimento le attività previste dai rispettivi progetti individuali di cui sono risultati beneficiari.

Tutti i requisiti necessari indicati all'art. 13 (documentazione richiesta) devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda cartacea. Occorrendo, l'Amministrazione regionale si riserva di chiedere eventuali integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria e sinteticamente descritti nell'elenco delle domande non ammesse/escluse, di cui al successivo art. 16

Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

L'istruttoria, a cura della Commissione di cui al precedente art. 15, sarà finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto, l'ammissibilità del richiedente e della documentazione presentata.

Al termine del processo istruttorio, verrà predisposto il verbale conclusivo d'istruttoria e gli elenchi relativi alle:

- domande di aiuto presentate;
- domande di aiuto ammesse e finanziabili;
- domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
- domande di aiuto non ammesse con le relative motivazioni.

Il Responsabile di Misura sovrintende all'attività istruttoria che si completa con la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di autodichiarazioni o dichiarazioni sostitutive e con la redazione dell'apposito verbale.

Il Responsabile di Misura ha facoltà di richiedere integrazioni ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e dell'art. 6, comma 1, della L. 241/90, con esclusione per i documenti richiesti al precedente art. 13.

Art. 17 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

La Giunta regionale approva le graduatorie riferite al Bando di Misura, che saranno pubblicate con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dei Bandi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i soggetti proponenti non soddisfatti presentano istanza di ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

A seguito della presentazione dei ricorsi, ed entro 15 giorni dalla loro ricezione, il Responsabile di Misura li esamina, procedendo alla eventuale rettifica della precedente istruttoria.

Il RdM provvede alla chiusura definitiva dell'istruttoria, effettuando le verifiche necessarie di propria competenza e redigendone apposito verbale.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Responsabile di Misura provvede alle comunicazioni conclusive ai soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario, che deve avvenire nei successivi 10 giorni dalla data di ricezione.

Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli

I Beneficiari ammessi devono:

- costituire o aggiornare il proprio fascicolo unico aziendale;
- comunicare al RdM eventuali variazioni al programma e al cronoprogramma per la preventiva autorizzazione fermo restando la data ultima per la conclusione delle attività del **30 settembre 2015**;
- consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- presentare la domanda di pagamento entro i termini previsti;

- conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
- rispettare i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 Reg. CE n. 1698/2005 e ss.mm.ii.) nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- rispettare le registrazioni e gli adempimenti contabili, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- produrre obbligatoriamente copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenuta e quietanzata, relativa all'operazione finanziata;
- apporre obbligatoriamente sull'intera documentazione di spesa, la seguente dicitura: *"Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 1; Misura 133; Titolo dell'operazione: _____"*;
- comunicare obbligatoriamente e tempestivamente al Responsabile di Misura, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- custodire obbligatoriamente in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a **tre anni** dalla data di chiusura del PSR;
- adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii;
- adempiere agli obblighi connessi al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni;
- garantire obbligatoriamente che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- disporre di un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare esclusivamente per la movimentazione delle risorse finanziarie connesse all'investimento cofinanziato. Le entrate saranno rappresentate dall'aiuto e dalle proprie risorse. Le uscite riguarderanno i pagamenti per la realizzazione del programma approvato. Detto conto è utilizzabile anche per l'accesso ad ulteriori misure di investimento del PSR Basilicata 2007/2013;
- comunicare le coordinate del conto corrente sul quale far confluire l'importo dell'aiuto;
- eseguire le spese preventivate con bonifico, ricevuta bancaria (Riba), assegno circolare non trasferibile, bollettino o vaglia postale con prelievo dal conto di cui al punto precedente;
- restituire obbligatoriamente le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, eventualmente maggiorate degli interessi legali.
- comunicare, entro 30 giorni, la conclusione delle attività al RdM e all'OP.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente dedicato sono ammissibili. Non sono invece ammissibili: gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Altri eventuali obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel *provvedimento di concessione dell'aiuto*, che sarà adottato dal RdM.

Art. 19 - Realizzazione delle attività ed erogazioni degli aiuti

Il beneficiario ha l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio attività al RdM, e per conoscenza all'OP, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

Tutte le spese devono transitare sul conto corrente indicato dal beneficiario.

I pagamenti dei Beneficiari devono essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale.

Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta, salvo i soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa se ammissibile, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale delle attività ammesse.

Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti avente forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è riportata la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 1; Misura 133; Titolo dell'operazione _____".

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare la fine delle attività entro 30 giorni, dalla conclusione delle stesse, al RdM e per conoscenza all'OP, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

Art. 20 –Controlli e Pagamenti

La richiesta del saldo deve essere prodotta a conclusione dell'attuazione delle attività previste nel programma. A tal fine, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di pagamento;
- b) comunicazione di fine attività e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa relativi alle attività realizzate, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di attività;
- d) copia delle fatture quietanzate;
- e) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007/2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;
- f) dichiarazione di conformità che la documentazione prodotta è fiscalmente regolare;
- g) dichiarazione che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma allegato alla domanda di aiuto;
- h) dichiarazione che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

E' nella facoltà del RdM di chiedere ulteriore documentazione integrativa per completare la procedura istruttoria.

I controlli amministrativi, in situ ed in loco, ai sensi del vigente regolamento comunitario, dovranno essere eseguiti dagli istruttori incaricati dal RdM e saranno volti a verificare la correttezza della domanda di aiuto e, quindi, delle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché l'avvenuta completa attuazione dell'investimento. I controlli amministrativi sono eseguiti su tutte le domande. I controlli in situ ed in loco sono eseguiti a campione, secondo le disposizioni procedurali di AGEA definite nel *Manuale delle procedure e dei controlli*.

Art. 21 - Varianti e proroghe

Varianti

Premesso che il programma ammesso all'aiuto non può subire variazioni sostanziali nelle finalità e nelle attività e non può subire modifiche che comportino variazioni in aumento dell'importo dell'aiuto richiesto. Possono essere ammesse:

- variazioni delle attività per sopraggiunte imprevedibili ragioni (per esempio: l'annullamento di una fiera/esposizione cui si prevedeva di partecipare) che devono essere idoneamente motivate e giustificate. In tal caso sono ammesse variazioni nel programma sempre che la nuova iniziativa progettuale
 - conservi la sua funzionalità complessiva;
 - i nuovi interventi proposti siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
 - la loro articolazione non snaturi il programma delle attività.
- variazioni di importi, tra le attività previste nel quadro economico, non superiori al 30%, a meno che non ricorra la condizione di cui al trattino precedente, nel qual caso la variazione dell'importo può comprendere l'intera previsione di spesa.

Le richieste di variazione devono pervenire, in forma scritta, all'Ufficio del RdM (ed inoltrata per conoscenza all'OP) accompagnata da una relazione che motivi le inderogabili ragioni della richiesta e da un quadro economico che ponga in relazione le spese ammesse e le variazioni proposte.

La variazione non può, in ogni caso, comportare un aumento dell'aiuto concesso.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e dopo l'eventuale formale approvazione della stessa.

La richiesta di variazione non comporta alcun obbligo a carico dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del proponente.

Nel caso di variazione al programma, non preventivamente autorizzata e sempre che il programma non subisca mutamenti tali da far venir meno la sua finalità, saranno riconosciute le sole spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione dell'aiuto afferenti.

Nel caso in cui le attività realizzate non conservino la finalità originaria, l'Ufficio del RdM procederà alla revoca totale del contributo concesso.

Proroghe

Nel provvedimento di concessione, sottoscritto per accettazione dal beneficiario, sarà indicato il termine ultimo di conclusione dell'attività ammessa all'aiuto del 30 giugno 2015.

Non possono essere concesse ulteriori proroghe.

Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi

Qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni, irregolarità, anomalie o difformità, saranno applicate riduzioni all'aiuto concesso, fino all'esclusione dallo stesso, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate delle eventuali sanzioni irrogate, secondo le disposizioni vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli e delle disposizioni attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii.

Art. 23 - Recesso /Rinuncia dagli impegni

Per *recesso dagli impegni assunti* s'intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al RdM e per conoscenza all'OP.

Il recesso (per rinuncia volontaria) parziale o totale, dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento. Il recesso parziale, idoneamente motivato, è ammesso sino al limite del 60% dell'impegno assunto.

Il recesso totale comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Non è mai ammesso quando ricorre uno dei seguenti casi:

- se al Beneficiario sono state segnalate irregolarità nella domanda di aiuto;
- se è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dall'aiuto;
- quando il Beneficiario è stato informato dello svolgimento di un controllo amministrativo o in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali così come previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli AGEA

Art. 24 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile della Misura è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Zootecnia, zoosanità e valorizzazione delle produzioni; il Responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario dott. Michele Cappa.

Art. 25 - Informazione e pubblicità

Tutti gli atti collegati al presente Bando saranno pubblicati:

- ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR);
- ✓ sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it);
- ✓ sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2007-2013 (<http://www.basilicatapsr.it>);
- ✓ sul sito web di ARBEA (www.arbea.basilicata.it);
- ✓ sul sito web del MIPAAF (http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR).

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06 e ss.mm.ii, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

I Beneficiari assumeranno opportune azioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'art. 76 Reg (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 del Reg CE 1974/2006 e ss.mm.ii.

Per informazioni relative al Bando rivolgersi all'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Dipartimento.

Politiche Agricole e Forestali.: tel. 0971/668735 – 668703 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluto al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare³.

Per le controversie non rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria di cui al precedente articolo 15, sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

³ Circolare AGEA n. 184/2011 che introduce la Clausola compromissoria – Determinazione n. 72/2010 del Titolare dell'Ufficio Monocratico AGEA.